

Tra l'altro il difetto di applicazione delle disposizioni della legge 689/81 si deduce anche dagli atti dello stesso Comune di Piombino. Infatti con ordinanza n. 120/08 prot. n. 19178 dell'11.07.2008 il Comune di Piombino espressamente dichiara "**Verificato che dalla perimetrazione dell'ANPIL di Baratti-Popolonia è esclusa la zona denominata dei Villini**" (doc. 4). Pertanto, a fortiori l'unica normativa di riferimento è il Codice della Strada.

Merita inoltre rilevare che gli accertamenti per violazione del Regolamento ANPIL vengono solitamente accertati tramite appositi moduli recanti l'indicazione "*verbali di violazione amministrativa regolamento ANPIL*" (doc. 5), anziché – come nel caso di specie – tramite i moduli di avviso di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Piombino che segnalano le violazioni di disposizioni sulla circolazione stradale. In conclusione il richiamo della zona interessata dal divieto come area ANPIL non esenta il Comune di Piombino dall'applicazione delle disposizioni del Codice della strada. Difatti nel momento in cui tale area è aperta alla sosta e alla circolazione delle altre tipologie di veicoli (ad es. autovetture) questa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2 del Codice della strada, che dispone: "*Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.*"

2) Connessa alla censura che precede è la contestazione dell'esistenza del potere di accertamento in capo alla I.O.V – sigla peraltro sconosciuta e indecifrabile dal comune cittadino – ..*omissis per la privacy*.... A tal fine il sottoscritto aveva espressamente richiesto di essere messo a conoscenza dell'incarico ricoperto dalla Sig.ra ..*omissis per la privacy* ... ma il Comune non ha risposto.

3) Il sottoscritto opponente contesta inoltre nel merito l'accertamento cui ha fatto seguito la relativa ordinanza-ingiunzione. Al sottoscritto viene contestato il divieto di transito per veicoli aventi larghezza superiore a 2 (due) metri. Tale divieto è illegittimo attesa la mancanza di ostacoli tecnici atti a giustificarlo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. 50502 del 16.06.2008 ha fornito delucidazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni del Codice della Strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali con particolare riguardo al divieto di transito per dimensioni e massa. Il Ministero precisa che dalle "(...) ordinanze **si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettera a) e b) del Codice della Strada** [obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade oppure sospensione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico]. *In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria*". Per quanto riguarda il caso specifico del divieto di transito per veicoli aventi larghezza superiore a 2 (due) metri dispone il Ministero che "**i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui all'articolo 118** [Regolamento di esecuzione del C.d.S.] **devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l'impossibilità di transito per veicoli aventi una certa (...) larghezza (...) in relazione alle caratteristiche della strada, nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti. In mancanza l'ordinanza di limitazione di transito di cui all'articolo 118 potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o per eccesso di potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di istruttoria.**

Si è avuto modo di prendere atto di ordinanze che vietano il transito a veicoli aventi una certa (...) larghezza solo per alcune categorie di utenti e/o per determinati periodi di tempo. (...) se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l'effettivo transito a veicoli aventi una certa (...) larghezza, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro (...) larghezza prescinde dal tipo di veicolo. (...). Inoltre non v'è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione. Pertanto, frutto di eccesso di potere per disparità di trattamento deve essere ritenuta l'ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una certa (...) larghezza, solamente per alcune categorie di utenti per determinati periodi di tempo.

Difatti non possono essere concesse deroghe (per dimensioni o per massa) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni geometriche ovvero strutturali della strada" (doc. 6).

4) Infine merita rilevare che l'**accertamento contenuto nell'avviso di accertamento non corrisponde perfettamente al successivo verbale di accertamento di violazione**. Appare indiscutibile che la descrizione del comportamento censurato nell'avviso di accertamento – e oggetto di specifica contestazione – debba essere conforme a quella poi riportata nel verbale di accertamento, quale primo atto potenzialmente impositivo della pretesa sanzionatoria della P.A.. In altre parole, il comportamento incriminato in violazione del Codice della Strada (o del Regolamento ANPIL) deve perfettamente corrispondere in entrambe gli atti, sì da consen-